



**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA**  
fra

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**  
(Bergamo, Italia)

e

**L'ISTITUTO FEDERALE STATALE AUTONOMO d'ISTRUZIONE  
SUPERIORE PROFESSIONALE  
"UNIVERSITA' FEDERALE DEGLI URALI B. N. EL' CIN, PRIMO  
PRESIDENTE DELLA RUSSIA"  
(Ekaterinburg, Russia)**

L'Università degli Studi di Bergamo (di seguito semplicemente Università di Bergamo), C.F. 80004350163, con sede a Bergamo, in Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Remo Morzenti Pellegrini

e

L'Università federale statale autonoma d'istruzione superiore professionale "Università federale degli Urali B. N. El'cin, primo presidente della Russia" (di seguito semplicemente Università degli Urali), C.F. 6660003190, con sede a Ekaterinburg, in via Mir 19, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Viktor Anatol'evič Kokšarov

**Premesso che:**

- per una Università le relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca;
- per il predetto scopo è necessario favorire ed incoraggiare accordi culturali diretti fra Istituzioni di livello universitario appartenenti a Paesi diversi;
- dalla documentazione prodotta dal Dipartimento di Lingue Letterature e Culture straniere dell'Università degli Studi di Bergamo risulta l'esistenza di un'esperienza di collaborazione e l'interesse per l'intensificazione dei rapporti;
- l'art. 2, comma 8 e l'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Università di Bergamo attribuiscono all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- le due istituzioni hanno manifestato il proprio interesse ad una collaborazione scientifica e didattica al fine di promuovere attività di formazione e ricerca di interesse comune in particolare nei seguenti ambiti: Lingue, letterature e culture straniere ;

le parti come sopra indicate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Oggetto dell'accordo**

L'oggetto del presente Accordo Quadro è la promozione di futura collaborazione nella didattica e nella ricerca didattico-scientifica fra l'Università degli Studi di Bergamo e l'Università federale

statale autonoma d'istruzione superiore professionale "Università federale degli Urali B. N. El'cin, primo presidente della Russia".

Allo sviluppo della predetta collaborazione sono interessate le seguenti strutture accademiche dell'Università degli Studi di Bergamo:

#### - **Dipartimento di Lingue Letterature e Culture straniere**

Negli ambiti di comune interesse, le parti definiscono i seguenti indirizzi di collaborazione:

- Scambi di studenti, finalizzati alla frequenza di corsi, tirocini, specializzazioni o altre attività formative.
- Scambi di membri dei rispettivi corpi docenti e/o ricercatori e di personale tecnico e amministrativo. Detti scambi hanno lo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze; di svolgere ricerche comuni; di discutere esperienze nei settori di interesse comune;
- Concertazione e scambi per la realizzazione di programmi didattici, moduli di formazione;
- Attività di ricerca congiunte;
- Scambi di materiali didattici e scientifici;
- Partecipazione a reti o programmi internazionali di ricerca.
- Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca e interesse comune;

Le modalità di attuazione degli scambi potranno essere meglio precisate in appositi protocolli stipulati dai competenti organi delle strutture promotrici e relativi a: periodo di permanenza, obblighi dei visitatori presso l'università ospitante, modalità di selezione dei candidati, illustrazione dettagliata dei temi oggetto dell'accordo e ogni altro aspetto della collaborazione ritenuto utile.

### **Articolo 2 – Modalità d'applicazione dell'accordo**

La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso forme di collaborazione che verranno di volta in volta congiuntamente pianificate in base a singoli progetti, specificando gli obiettivi e le modalità di realizzazione. Ogni singolo progetto sarà oggetto di uno specifico accordo attuativo debitamente sottoscritto dalle parti.

Il presente accordo non comporta alcun impegno vincolante, giuridico o finanziario, per i firmatari.

### **Articolo 3 – Referenti dell'accordo**

I referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- per l'Università degli Studi di Bergamo: **Prof. Maria Chiara Pesenti**
- per l'Università degli Urali: **Prof. Valerij Michajlenko**

### **Articolo 4 – Durata dell'accordo Quadro**

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di cinque anni, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle due parti almeno 6 mesi prima della scadenza, garantendo la conclusione delle attività in corso.

### **Articolo 5 – Modalità finanziarie**

Per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo le due Università, attraverso le rispettive strutture promotrici, si impegnano a reperire appositi fondi per coprire i propri costi.

## Articolo 6 – Copertura assicurativa

I partecipanti alle attività previste dal presente accordo devono essere muniti di assicurazione sanitaria e contro gli infortuni. Tali coperture assicurative possono essere fornite dalle Università di appartenenza, secondo le proprie regole, oppure attivate direttamente dall'interessato, attraverso la stipula di una polizza con una compagnia assicurativa per la copertura dei suddetti rischi.

L'Università ospitante non avrà alcun obbligo di fornire assicurazione sanitaria o contro gli infortuni ai suoi ospiti stranieri; dovrà tuttavia garantire i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose dal personale ospite nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo, sollevando quindi l'Università di appartenenza da ogni responsabilità.


## Articolo 7 – Disposizioni specifiche

Le azioni di cooperazione saranno realizzate rispettando il regolamento e le norme in vigore in ogni istituzione ed ogni Paese. Nel quadro del presente accordo, nei limiti del possibile, saranno assicurate delle forme di facilitazione reciproca.

L' accordo sarà sottoscritto in lingua italiana e in lingua russa, entrambe con uguale validità. Ogni istituzione dovrà trattenere una copia originale in ciascuna lingua.

La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale composto di un membro designato da ciascuna delle due parti e da uno scelto di comune accordo.

  
Per l'Università degli Urali  
IL RETTORE  
Prof. Viktor Kokharov  
(Ekaterinburg, Russia)

  
Per l'Università degli Studi di Bergamo  
IL RETTORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
(Bergamo, Italia)

Data 6 -



Data 28/6/2018

